



## Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento

**RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**  
- artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per le indagini preliminari  
– Sede

Il Pubblico Ministero dott. Francesco SANSOBRINO, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe nei confronti di GALEONE Paola, in atti generalizzata, per i reati di cui agli artt. 479 e 328 c.p., a seguito di denuncia-querela di PARADISO Attilio del 16.8.2018

-rilevato che gli atti di indagine consistono in:

- a) denuncia-querela della persona offesa del 16.8.2018 con allegato CD ROM;
- b) esito di indagini delegate del 4.2.2019 da parte dei CC- sezione di P.G. sede;
- c) memorie aggiuntive della persona offesa del 18.3.2019 con allegato CD ROM;

la vicenda può essere così ricostruita:

- 1) il PARADISO, premettendo di essere persona offesa in 31 procedimenti penali, oggetto –a suo dire- “di ritardi, sviste, distrazioni e responsabilità di alcuni magistrati della Procura e del Tribunale di Benevento”, denunciava GALEONE Paola, ex prefetto di Benevento, lamentando che sin dal primo giorno di insediamento di quest’ultima nella città sannita l’indagata avesse avuto cognizione –grazie a quanto rappresentato dal PARADISO- della pericolosità di un incrocio stradale insistente a via Vallone San Nicola del Comune di Sant’Angelo a Cupolo, nonché di alcune illegittimità poste in essere dagli amministratori del predetto ente locale e già denunciate in passato, in particolare l’illegittima ostruzione di un tratto di strada di proprietà comunale che conduce ad un immobile del PARADISO, località Pastene del Comune di Sant’Angelo a Cupolo (v. denuncia-querela e rappresentazione grafica a colori: si evidenzia che il denunciante denomina tale ultimo tratto di strada come “primo sbocco sulla Provinciale BN Monterocchetta”, p. 3 della denuncia-querela).

Più nel dettaglio, il PARADISO, in sostanza, sostiene che la strada via Vallone San Nicola del Comune di Sant’Angelo a Cupolo ha due uscite/entrate: la prima, limitrofa al cimitero sito in loc. Pastene, è stata -a dire del denunciante- illegittimamente ostruita, con il contributo degli amministratori del Comune di Sant’Angelo a Cupolo (e terze persone avrebbero anche realizzato interventi edilizi abusivi, attualmente oggetto sia di procedimenti penali che di procedimenti amministrativi pendenti); la seconda uscita, quella che da via Vallone San Nicola immette sulla S.P. 25, invece, sarebbe per il denunciante molto pericolosa, e pertanto renderebbe doveroso l’intervento del Prefetto –anche in via sostitutiva e a



tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica- al fine di porre rimedio a tale situazione;

Secondo il PARADISO la condotta penalmente rilevante della GALEONE sarebbe consistita: a) nell'aver omesso consapevolmente di esercitare i propri poteri sostitutivi in relazione alla seconda uscita, così come attribuiti dall'art. 54 T.U.E.L., nonostante avesse avuto contezza della situazione prospettata e avesse il dovere di agire, stante l'indifferibilità della situazione per motivi di sicurezza; b) nell'aver attestato falsamente –in una nota sottoscritta dalla stessa GALEONE e trasmessa al Ministero dell'Interno in data 10.4.2018- che tratto stradale di cui si denuncia l'illegittima chiusura (quella che sopra è stata indicata come prima uscita) non esiste (si v. la nota sopra richiamata, e l'inciso in cui si legge *“preliminarmente si evidenzia che gli elaborati progettuali agli atti del predetto Ente, la strada per raggiungere l'immobile risultava essere solo quella parte di strada comunale che dalla limitrofa strada provinciale porta al lotto dove è ubicato il fabbricato”[...] “conseguentemente la strada comunale che dal cimitero di Pastene avrebbe portato al fabbricato, di cui il Paradiso lamenta la chiusura, secondo quanto riferito, non esiste”*), quando in realtà tale strada –denominata dal PARADISO come “primo sbocco sulla Provinciale BN Monterocchetta” (p. 3 della denuncia-querela)- è regolarmente censita al Catasto e visibile nelle mappe catastali (v. immagine di cui a p.4 della denuncia-querela del 16.8.2018);

- 2) Le indagini delegate ai CC della sezione di P.G. in sede venivano compendiate nell'informativa prot. n. 484/18 del 4.2.2019; in tale informativa veniva riassunta la vicenda, anche al fine di comprendere tutta la situazione lamentata dal PARADISO, e acquisite –tra le altre cose- sia la nota della GALEONE che corrispondenza successiva tra il Prefetto Cappetta e il sindaco pro tempore di Sant'Angelo a Cupolo. I militari premettevano che i fatti denunciati erano già stati oggetto di indagine nell'ambito dei proc. pen. n. 4015/17 mod. 44 (nel quale a sua volta sono stati riuniti –così come risulta dalle informative in atti- i proc. pen. 2683/18 mod.44, 3602/18 mod. 44 nonché 368/17 mod. 45, 163/17 mod. 45, 562/17 mod. 45, 950/17 mod. 45 e 951/17 mod. 45) e 1707/16 mod. 21, entrambi iscritti presso la Procura della Repubblica di Benevento, e che per i lamentati abusi edilizi vi è già proc.pen. iscritto al n. 2279/18 mod. 21;
- 3) Pertanto occorre fare chiarezza e distinguere l'oggetto del presente procedimento ed i profili di responsabilità dell'indagata, a cui viene addebitato l'art. 479 c.p. in relazione alla presunta falsa attestazione –contenuta nella nota inviata dalla GALEONE al Ministero dell'Interno– circa l'esistenza e la percorribilità della prima uscita di via Vallone San Nicola, e l'art. 328 c.p., che invece attiene alla mancata adozione, in qualità di Prefetto, di tutti i provvedimenti ex art. 54 T.U.E.L. in via sostitutiva in relazione alla seconda uscita di via Vallone San Nicola;
- 4) Quanto alla sussistenza dell'art. 479 c.p., occorre rilevare che l'indagata GALEONE ha motivato l'inesistenza del primo tratto di strada sulla scorta di atti custoditi presso il Comune di Sant'Angelo a Cupolo e delle aerofotogrammetrie della zona, datate 1983 e 1993, e che già nel 2009 –con nota del 22.2.2009 a firma del Comandante della Polizia Municipale del Comune di Sant'Angelo a Cupolo- risultava che *“di fatto via Vallone San Nicola, nel tratto di circa 150 mt che va da via Regina Elena a via Regina Elena risulta non transitabile all'imbocco nei pressi del cimitero da oltre un decennio, a causa della realizzazione dello spazio parcheggio cimitero esistente sulla p.lla 452 e dalla realizzazione di una cabina Enel”* (v. all. 5/1-1 alla informativa dei CC); peraltro, nella nota n. 10746 del 21.12.2018 del Comune di Sant'Angelo a Cupolo si legge che il primo tratto di strada cui il PARADISO fa riferimento –ossia quello adiacente al cimitero di Pastene- *“è stato riportato sin da tempo immemore solo ed esclusivamente a livello di mappe catastali, ma tale strada non è mai stata realmente realizzata né aperta al traffico, al di fuori del tratto iniziale in prossimità dello svincolo sulla Strada*



*Provinciale n. 18 [...] al contrario la parte rimanente del tracciato stradale, pur rappresentata a livello catastale, non è mai stata di fatto individuata sui luoghi, confondendosi con i campi agricoli limitrofi, è sempre stata ricoperta da rigogliosa vegetazione e da una scarpata erbosa, ed in corrispondenza di tale tracciato non è mai stata concretamente costruita né aperta al transito alcuna strada, né alcuno sbocco sulla citata strada provinciale n. 18 in prossimità del Cimitero comunale di Pastene [...] pertanto la citata strada denominata "Vallone San Nicola" non è mai stata percorribile da veicoli da un lato all'altro, essendo essa risultante solo a livello catastale".*

Il sottoscritto pubblico ministero provvedeva altresì a visionare personalmente il cd-ROM contenente le memorie aggiuntive del denunciante ed i link ipertestuali ivi contenuti. Per quello che interessa, il PARADISO allegava nota prot. 6603 dell'8.8.18 a firma del geom. Iannazzone, Responsabile dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia del Comune di Sant'Angelo a Cupolo, nella quale veniva riportato uno stralcio di una Consulenza Tecnica redatta dall'ing. Di Matteo nell'ambito del p.p. 7540/14 mod. 21 che si trascrive di seguito "va tuttavia evidenziato che sia nelle precedenti aerofotogrammetria dell'anno 1983 sia nella tavola di zonizzazione del PRG la strada in questione fu rappresentata con un solo imbocco sulla strada provinciale e per un tratto limitato, comunque senza alcun sbocco sulla strada provinciale in direzione opposta in corrispondenza del cimitero. Adirittura già nelle foto risalenti all'anno 1980 a corredo del progetto di sistemazione dell'area antistante la struttura cimiteriale si evince che l'area ove la cartografia catastale dell'impianto d'origine riportava lo sbocco di via Vallone San Nicola, risultava ostruita per la presenza di staccionata in legno, arbusti di diversa altezza e di una scarpata erbosa che oggettivamente non lasciava alcun dubbio sulla possibile esistenza di un collegamento con la strada provinciale anche da quel lato";

Alla luce di quanto acquisito e richiamato negli atti presenti nel fascicolo, è possibile escludere sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 479 c.p. nei confronti di GALEONE Paola, in primo luogo perché l'indagata non ha attestato falsamente l'inesistenza di un tratto di strada comunale, in quanto è emerso che tale tratto –sebbene catastalmente indicato- in realtà, da almeno 30/40 anni (secondo quanto desumibile dagli atti), non è percorribile, al punto che quanto dichiarato dalla GALEONE è riferibile – o comunque non è possibile escludere che lo sia- alla esistenza di una strada comunale percorribile (visto che le lamentele riguardavano la sua chiusura) e non alla sua esistenza formale. Ma indipendentemente da questo aspetto, e a tutto voler concedere, appare insussistente nel caso di specie l'elemento soggettivo a carico dell'indagata, visto che l'eventuale falsità ideologica deriverebbe dalle risultanze di atti istruttori precedentemente assunti da funzionari tecnici (e che non a caso si ripetono nel loro tenore anche nella corrispondenza con il nuovo Prefetto), i quali escludono con evidenza il dolo della GALEONE.

- 5) In ordine invece alla sussistenza dell'art. 328 c.1 c.p., con riferimento alla mancata adozione, da parte della GALEONE, di provvedimenti amministrativi contingibili e urgenti –da emettere ex art. 54 T.U.E.L. a fronte dell'inerzia del sindaco del Comune di Sant'Angelo a Cupolo- per scongiurare il rischio di incidenti stradali, si rileva che non vi è nessun elemento da cui sostenere il requisito dell'indifferibilità dell'atto richiesto (Cass. pen. VI, n. 784/1998) o comunque una situazione di urgenza sostanziale rispetto alla quale il pubblico ufficiale assume consapevolmente un contegno omissivo. Sul punto, infatti, è emerso come dal 2010 gli enti preposti alla sicurezza del tratto stradale in esame abbiano più volte affrontato la questione lamentata dal PARADISO, anche con interventi di manutenzione (negli anni 2013 e 2014: v. ultima nota del Sindaco del Comune di Sant'Angelo a Cupolo) e che la sez. di Polizia Stradale ha più volte effettuato sopralluoghi sostenendo –in data 15.11.2014- che nonostante "la peculiare conformazione critica della intersezione viaria oggetto della valutazione, non si ritengono sussistenti profili di pericolosità per la circolazione stradale tali da indurre l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti" (v. relazione di GALEONE Paola in atti), al punto che



nell'ultimo quinquennio (2009-2014) vi era stato un solo incidente con feriti in quello specifico tratto stradale. Nel caso di specie, peraltro, il potere sostitutivo del Prefetto –ai sensi dell'art. 54 TUEL- è eccezionale e andrebbe esercitato solamente nel caso in cui il Sindaco, ove fossero stati sussistenti presupposti di contingibilità ed urgenza e situazioni non fronteggiabili con gli ordinari provvedimenti di amministrazione attiva, si fosse reso inerte. Si ritiene che nel caso di specie la vicenda rientri nell'ordinaria gestione di un ente locale, né il denunciante ha fornito elementi (es. numero di sinistri o sinistri mortali) da cui poter desumere un'urgenza che obbligherebbe il p.u. a provvedere; diversamente opinando, tutti i tratti stradali in cui avvengono incidenti, anche mortali, o tutte le strade che per propria conformazione sono pericolose, per ciò solo dovrebbero essere oggetto di provvedimenti straordinari e di possibile responsabilità penale;

- 6) Ritenuto infine che nessun altro atto di indagine potrebbe in concreto essere utile per sostenere l'accusa in giudizio, atteso che anche un sopralluogo e una consulenza tecnica finalizzata a verificare l'esistenza del primo tratto della strada comunale non potrebbe rimuovere i dubbi circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 479 c.p., e che un'acquisizione documentale tesa a verificare l'esistenza di segnalazioni presso il Comune di Sant'Angelo a Cupolo per denunciare la pericolosità della secondo tratto di strada in esame (nella parte che si immette sulla S.P.) nulla aggiungerebbe sulla indifferibilità e urgenza in concreto richiesti dall'art. 328 c.1 c.p., e soprattutto sulla inerzia del Prefetto rilevante ai sensi del combinato disposto artt. 328 cp- 54 TUEL.

per questi motivi, visti gli artt.408/411 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89

#### CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.  
Manda alla Segreteria per quanto di competenza.

Benevento,

7.6.19

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(Dott. Francesco SANSOBINO- Sost. Proc.)

